Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 18 maggio 2017 [1]

Causa C-340/16

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft -KABEG
contro
Mutuelles du Mans assurances IARD SA (MMA IARD)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Pronuncia pregiudiziale – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Nozione di "materia di assicurazioni" e di "persona lesa" – Azione promossa dalla persona lesa direttamente nei confronti dell'assicuratore – Surrogazione del datore di lavoro, ente di diritto pubblico, nei diritti del dipendente nei confronti dell'assicuratore, in base alla cessione ex lege dei diritti della persona lesa a seguito di un incidente automobilistico»

I. **Introduzione**

1. Un ciclista residente e impiegato in Austria riportava ferite a seguito di un incidente automobilistico in Italia con conseguente collocazione in congedo per malattia. Il suo datore di lavoro, un ente di diritto pubblico nel settore sanitario in Austria, conformemente agli obblighi ad esso incombenti secondo la legge austriaca continuava a corrispondere la retribuzione per tutta la durata del congedo. L'assicuratore per la responsabilità civile del conducente ha sede in Francia. Il datore di lavoro chiede all'assicuratore per la responsabilità civile del conducente il rimborso dell'importo corrispondente alle retribuzioni versate al ciclista. A tal fine, il datore di lavoro proponeva nei confronti dell'assicuratore azione giudiziaria in Austria.

2. Per poter adire il giudice austriaco, il datore di lavoro si è avvalso di uno speciale criterio di competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni nel regolamento (CE) n. 44/2001 [2]. Tale criterio consente, in linea di principio, alla parte lesa di convenire in giudizio un assicuratore nel luogo in cui essa stessa è domiciliata. L'obiettivo di tale specifico *forum actoris* per le assicurazioni è quello di tutelare la parte più debole.

3. In questo contesto fattuale e giuridico, il giudice del rinvio, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nutre dubbi in merito alla questione se il datore di lavoro possa essere qualificato come una parte più debole, meritevole della tutela prevista dalla norma relativa allo speciale *forum actoris*, specificamente disposto in materia di assicurazioni dal regolamento n. 44/2001. Questi ragionevoli dubbi mettono in luce il vero problema della causa in esame: la Corte è invitata a chiarire le condizioni in presenza delle quali lo specifico *forum actoris* previsto dal regolamento possa essere trasferito ad altro soggetto subentrato nei diritti della parte originariamente o direttamente lesa.

1 Lingua originale: l'inglese.

2 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)

II. **Legge applicabile**

A. **Diritto dell'UE**

1. ***Regolamento n. 44/2001***

4. I considerando da 11 a 13 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

5. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che, «[s]alve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6. Il successivo articolo 3, paragrafo 1, dispone che «[l]e persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento medesimo, in materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001.

8. Le disposizioni del successivo articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabiliscono che un assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

«a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario,

(…)»

9. L'articolo 11, paragrafo 2, dispone che «[l]e disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile».

10. Per completezza, si può aggiungere che il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012, applicabile a partire dal 10 gennaio 2015[3]. Tuttavia, dato che il presente ricorso è stato presentato anteriormente a tale data, il regolamento n. 44/2001 rimane la normativa applicabile.

3 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1)

B. **Pertinenti disposizioni del diritto nazionale**

11. A livello federale, l'articolo 1358 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, (codice civile austriaco)[4] dispone quanto segue: «*Chi assolve un debito altrui del quale risponde personalmente o con determinati beni, subentra nei diritti del creditore e ha diritto di esigere dal debitore il rimborso di quanto pagato*. (…)».

12. Inoltre, l'articolo 67 del Versicherungsvertragsgesetz, (legge sui contratti assicurativi)[5] stabilisce che, laddove un assicurato vanti nei confronti di terzi un diritto al risarcimento del danno, il diritto si trasferisce in capo all'assicuratore nella misura in cui questi abbia provveduto al risarcimento dell'assicurato.

13. A livello locale, nello stato austriaco della Carinzia, l'articolo 2, paragrafo 1, del Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz[6], (legge del Land Carinzia sull'organizzazione e la gestione degli istituti di cura del Land), ha istituito la «*Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG*» quale ente di diritto pubblico. Ai sensi dell'articolo 3, la KABEG gestisce gli istituti di cura del Land come istituti di cura pubblici del Land. Essa svolge il proprio compito nell'interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

III. **Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali**

14. La «Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft – KABEG» (l'attrice) è un ente di diritto pubblico che gestisce istituti di cura. Essa ha sede a Klagenfurt am Wörthersee, Austria.

15. Uno dei dipendenti dell'attrice («il ciclista») riportava lesioni multiple in un incidente automobilistico avvenuto il 26 marzo 2011 in Italia. Al momento dell'incidente il ciclista svolgeva attività lavorativa e risiedeva in Austria.

16. Il conducente dell'autovettura presunta responsabile dell'incidente era coperto da polizza per la responsabilità civile presso la Mutuelles du Mans assurances IARD SA (la «convenuta»), compagnia di assicurazioni con sede in Francia.

17. L'attrice agiva in giudizio nei confronti della convenuta dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Corte regionale di Klagenfurt, Austria; il «giudice di primo grado») deducendo la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro e chiedendo il risarcimento del danno pari a EUR 15 505,64, oltre ad interessi e alle spese del procedimento.

18. In forza degli obblighi di legge, l'attrice continuava a corrispondere la retribuzione al ciclista (suo dipendente) nel periodo in cui questi si trovava in congedo per malattia a causa delle lesioni riportate nell'incidente. In base al diritto austriaco, il diritto del ciclista al risarcimento si è trasferito all'attrice. L'attrice ritiene che lo stipendio corrisposto al ciclista durante il periodo di congedo configuri un danno e che il diritto del ciclista al risarcimento di tale danno nei confronti della convenuta si sia trasferito ad essa attrice.

19. L'attrice afferma inoltre che il giudice di primo grado disponeva della competenza giurisdizionale internazionale per conoscere della controversia. Essa si richiamava, al riguardo, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001: un assicuratore può essere convenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui ha

4 Legge del 1º giugno 1811, JGS n. 946/1811.

5 Legge del 2 dicembre 1958 BGBI. 1959/2, come modificata.

6 Legge del 25 febbraio 1993, LGBI 1993/44, come modificata.

sede (in questo caso: la Francia) se il ricorso è proposto dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato l'attore o il ricorrente (nella fattispecie: l'Austria). L'attrice sottolinea parimenti il fatto che lo stesso giudice aveva già affermato la propria competenza giurisdizionale in un procedimento parallelo avviato dal ciclista nei confronti dell'assicuratore.

20. La convenuta non riconosce la competenza giurisdizionale internazionale del giudice austriaco e richiama l'attenzione sull'obiettivo delle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni, ossia la tutela della parte più debole. La convenuta osserva che l'attrice non costituisce la parte più debole e non può pertanto beneficiare della tutela prevista dalla norma de qua.

21. Il giudice di primo grado ha affermato la propria competenza, dichiarando che l'attrice può essere considerata quale parte più debole, senza riguardo alle sue dimensioni, avendo fatto meramente valere un diritto derivato da quello del proprio dipendente.

22. Tuttavia, a seguito di impugnazione proposta della convenuta, l'Oberlandesgericht Graz (Corte d'appello di Graz, Austria) riformava la decisione di primo grado respingendo la domanda proposta in prima grado, accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione internazionale, in base al rilievo che l'attrice non potrebbe essere qualificata come parte più debole.

23. L'attrice ha impugnato la decisione del giudice d'appello dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio. Questi ritiene necessario chiarire talune disposizioni della Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001, al fine di valutare se la controversia sottoposta al suo esame possa essere considerata quale controversia in materia di assicurazioni. Il giudice del rinvio chiede parimenti di accertare se l'attrice possa essere considerata quale parte lesa, legittimata ad invocare la norma del *forum actoris* nel settore assicurativo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001.

24. Di conseguenza, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha disposto la sospensione del procedimento nella causa a qua sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'azione di un datore di lavoro nazionale diretta a ottenere il risarcimento del danno che lo stesso subisce in modo indiretto per effetto del mantenimento della retribuzione a favore del proprio dipendente, residente sul territorio nazionale, costituisca un'azione "in materia di assicurazioni" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001, quando

   a) il lavoratore abbia riportato lesioni in un sinistro stradale in uno Stato membro (Italia),

   b) l'azione sia diretta contro l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dell'autore del danno avente sede in un altro Stato membro (Francia), e

   c) il datore di lavoro sia un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2011 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro che continui a versare la retribuzione al proprio dipendente possa agire, in qualità di "persona lesa", nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo dell'autore del danno dinanzi al giudice del luogo in cui il datore di lavoro ha sede, sempre che l'azione diretta sia possibile..

25. Hanno presentato osservazioni scritte l'attrice, la convenuta, il governo italiano e la Commissione.

IV. **Valutazione**

26. Il giudice del rinvio intende acclarare se il diritto di un datore di lavoro che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente nel periodo in cui questi si trovava in congedo per malattia (in conseguenza di lesioni riportate in un sinistro automobilistico) e che chieda il risarcimento del danno corrispondente a tale retribuzione, costituisca un «ricorso in materia di assicurazione», ai sensi del regolamento n. 4/2001 (prima questione). In caso di risposta affermativa, il giudice medesimo chiede parimenti se tale datore di lavoro possa essere considerato quale «parte lesa» e invocare il *forum actoris* nel settore assicurativo nell'ambito di un'azione nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del conducente (seconda questione).

27. La mia risposta è, in entrambe le questioni, affermativa. Illustrerò la mia posizione, soffermandomi, anzitutto, brevemente sulla nozione di «materia di assicurazioni» (A), per poi esaminare, in secondo luogo, se e a quali condizioni un soggetto surrogante in un diritto in materia di assicurazioni possa essere qualificato come «parte lesa» e avvalersi del *forum actoris* nel settore assicurativo (B).

28. Quale osservazione terminologica preliminare a tutti i miei argomenti, desidero sottolineare che nelle presenti conclusioni utilizzerò il termine «surrogazione» in senso generale e neutro, riferito genericamente a tutti i tipi di «sostituzione» giuridica [7]. Detto termine indica semplicemente la situazione di una persona che subentra ad un'altra persona per farne valere i diritti o assumerne gli obblighi.

A. **Materia di assicurazioni**

29. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 44/2001, la Sezione 3 del Capo II del medesimo regolamento contiene norme specifiche sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni. Esse consentono al contraente dell'assicurazione, all'assicurato, al beneficiario e alla parte lesa di convenire in giudizio un assicuratore dinanzi ai giudici dello Stato membro e in un luogo dove tali parti sono rispettivamente domiciliate. Per contro, all'assicuratore, in linea di principio, non spetta che una sola opzione: adire i giudici dello Stato membro dove è domiciliato il convenuto [8].

30. Tuttavia, il regolamento n. 44/2001, al pari del suo predecessore (la Convenzione di Bruxelles [9]), non definisce la nozione di assicurazione, così come non lo fa il suo successore (il regolamento n. 1215/2012 [10]).

31. Concordo con la Commissione sul fatto che la nozione di «materia di assicurazione» debba essere interpretata autonomamente ed uniformemente per assicurare nella misura del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal citato regolamento per gli Stati membri e per le persone interessate [11].

7 Al riguardo mi richiamo evidentemente al termine originale latino *surrogare*, che significa semplicemente sostituire (v., ad esempio, Lewis and Short, A Latin Dictionary, Oxford University Press, Oxford 1996, pag. 1818). Utilizzato in questo modo generico, non si distingue tra surrogazione ex lege o ex contractu, o tra surrogazione parziale o totale.

8 Sentenza del 26 maggio 2005, GIE Réunion européenne e a. (C-77/04, EU:C:2005:327, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

9 Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, successivamente modificata dalle convenzioni sull'adesione a tale Convenzione di nuovi Stati membri (GU 1978, L 304, pag. 36)

10 V..nota 3, supra.

11 V., per analogia (con riguardo alla nozione di «materia civile e commerciale») la sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). Riguardo alla necessità di interpretazione autonoma della Convenzione di Bruxelles, v. la sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C-433/01, EU:C:2004:21, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

32. Ma, a prescindere da questa osservazione generale, sembra effettivamente non esistere una specifica definizione di diritto dell'Unione della «materia di assicurazioni». Sino ad oggi, la giurisprudenza della Corte ha fornito due tipi di indicazioni casistiche concreto, per inclusione (fornendo esempi espliciti di cosa vi è ricompreso) e per esclusione (cosa ne è escluso).

33. Nella prima categoria, la Corte ha osservato, rinviando alla Convenzione di Bruxelles recante formulazione analoga, che le norme sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazione si applicano esplicitamente a taluni tipi particolari di contratti di assicurazione, come l'assicurazione obbligatoria, l'assicurazione sulla responsabilità civile, l'assicurazione relativa ad un immobile o l'assicurazione marittima e aerea [12].

34. Quanto all'esclusione, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) esclude le questioni di previdenza sociale dalla portata del regolamento n. 44/2001. Si può aggiungere che tale esclusione si applica nella misura in cui un determinato diritto non rientra nella nozione di «materia civile o commerciale», che delimita l'applicabilità del regolamento n. 44/2001 nel suo insieme [13].

35. Inoltre, la Corte ha escluso la materia della «riassicurazione» dalla sfera di applicazione delle norme giurisdizionali specifiche del settore assicurativo, poiché la riassicurazione non è menzionata in quella che è poi divenuta la Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, la Corte ha parimenti limitato tale esclusione alle relazioni tra due imprese operanti nel settore delle riassicurazioni. Essa ha dichiarato che le norme sulla competenza giurisdizionale speciale in materia di assicurazioni trovavano «integrale applicazione quando, in forza della [normativa applicabile], il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario di un contratto di assicurazione dispongono della facoltà di rivolgersi direttamente all'eventuale riassicuratore per far valere nei confronti del primo i loro diritti spettanti sulla base del contratto», trovandosi essi in una posizione di debolezza nei confronti del riassicuratore [14].

36. Non penso che sarebbe necessario o opportuno tentare di fornire una definizione generale ed esaustiva di cosa sia la «materia di assicurazione» e, pertanto, di cosa sia l'«assicurazione». Questo compito può essere lasciato alla dottrina. Esiste tuttavia un elemento che emerge dalla giurisprudenza esaminata, che è naturalmente connesso alla logica del sistema della convenzione e dei regolamenti di Bruxelles: ai fini della competenza giurisdizionale internazionale, la base per valutare cosa sia «materia di assicurazione» è essenzialmente «legata al titolo». Il titolo in forza del quale viene proposta l'azione nei confronti di un convenuto specifico (in altri termini, la causa dell'azione) è l'accertamento dei diritti e dei doveri derivanti dal rapporto di assicurazione? Se la risposta è affermativa, la questione può essere qualificata come materia di assicurazione.

37. Dunque, nel contesto della Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001, la «materia di assicurazioni» riguarda semplicemente l'accertamento dei diritti e dei doveri di ciascuna delle parti menzionate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 2, laddove si affermi che tali diritti e doveri derivino da un rapporto assicurativo.

12 Sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399, punto 62). V. gli articoli 10, 13 e 14 del regolamento n. 44/2001.

13 L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 44/2001 prevede che «sono esclusi dal campo di applicazione (…) la sicurezza sociale (…)». Sulla portata delle disposizioni analoghe della Convenzione di Bruxelles, v. sentenze del 14 novembre 2002, Baten (C-271/00, EU:C:2002:656, punto 37), e del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C-433/01, EU:C:2004:21, punto 21).

14 Sentenza del 13 luglio 2000, *Group Josi* (C-412/98, EU:C:2000:399, punto 75).

38. Si può aggiungere che tale conclusione non cambia per il fatto che le radici razionali e storiche degli obblighi derivanti nel contesto dell'assicurazione della responsabilità civile possono risultare connessi, su un piano del tutto generale, alla nozione di responsabilità extracontrattuale del responsabile civile iniziale che l'assicurazione del medesimo intende sostituire e coprire [15].

39. Pertanto, a titolo di mia prima conclusione interlocutoria, ritengo che, ai fini dell'individuazione del giudice giurisdizionalmente competente, l'oggetto di un'azione ricada nell'ambito della nozione di «materia di assicurazioni», ai sensi della Sezione 3 del Capo II del regolamento n, 44/2001, qualora attenga a diritti e doveri derivanti da un rapporto di assicurazione, ad esclusione delle questioni in materia di previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

40. Applicando questa conclusione alla fattispecie in esame, dall'ordinanza di rinvio discende che nel procedimento a quo l'azione è fondata su un contratto di assicurazione esistente tra il responsabile civile iniziale e il suo assicuratore, invece che sulla presunta responsabilità extracontrattuale della persona responsabile per il sinistro. In altri termini, il motivo per cui la convenuta è stata citata in giudizio nel procedimento a quo è il suo presunto obbligo derivante da un contratto di assicurazione stipulato con il responsabile civile [16].

B. **Trasferimento del forum actoris ad un surrogante**

41. La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio è volta ad accertare se l'attrice può invocare, quale parte lesa, il forum actoris previsto all'articolo 11, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, e avviare un'azione (che, come tale è consentito ai sensi del diritto applicabile [17]) diretta nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile della persona presunta responsabile del sinistro stradale originario.

42. Tale questione richiede, in primo luogo, l'esame della questione se l'attrice sia ricompresa nella nozione di «parte lesa» (1). Dato che a mio parere la risposta a questa questione è affermativa, la discussione che ne deriva verte sulle condizioni in presenza delle quali il forum actoris connesso all'assicurazione si trasferisce al soggetto surrogante (2).

1. *Nozione di parte lesa e forum actoris della parte lesa*

43. Come dichiarato dalla Corte, le norme giurisdizionali contenute nella Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001 istituiscono un sistema autonomo per attribuire la competenza in materia di assicurazioni», il cui scopo è «la tutela della parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali». Dette disposizioni sono ispirate alla volontà di tutelare soggetti che, nella maggior parte dei casi, si trovano di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative e sono le persone economicamente più deboli [18].

15 Si può ricordare che questa tesi, originariamente seguita da parte della dottrina e successivamente discussa in un procedimento dinanzi alla Suprema Corte Federale della Germania (v. l'ordinanza di rinvio della Suprema Corte Federale di giustizia del 26 settembre 2006 - VI ZR 200/05), non è stata accolta né dalla stessa Suprema Corte tedesca né ultimamente dalla Corte di giustizia quando tale causa le è stata rimessa – v. sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, EU:C:2007:792, punto 30).

16 Naturalmente, la questione se un'azione di tal genere rientri effettivamente nel contratto di assicurazione invocato costituisce una questione diversa attinente al merito della causa e non alla determinazione della competenza giurisdizionale internazionale.

17 Nel contesto della responsabilità civile per l'uso di autoveicoli, v. il considerando 30 e l'articolo 18 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11) o CMID, che prevede un siffatto ricorso diretto delle parti lese.

18 Considerando 13 del regolamento n. 44/2001. V. sentenze del 14 luglio 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e a. (C-201/82, EU:C:1983:217, punto 17); del 13 luglio 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399, punto 64); del 12 maggio 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C-112/03, EU:C:2005:280, punto 37); e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, EU:C:2009:561, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

44. La tutela offerta dalle norme giurisdizionali nel settore assicurativo non dovrebbe dunque essere estesa a soggetti per i quali tale protezione non appaia giustificata [19].

45. Da tale volontà di tutela che ispira le norme sulla competenza giurisdizionale previste nei confronti dei dipendenti e dei consumatori può essere derivata una analogia limitata [20]. Anche tali norme di competenza giurisdizionale specifiche derogano alla norma principale basata sul domicilio del convenuto [21].

46. Si può asserire che è comune a tutte queste materie specifiche il fatto che dette norme sono intese come eccezioni alle regole principali sulla competenza giurisdizionale. Come tali, esse non possono dare luogo a un'interpretazione che vada al di là dei casi espressamente previsti dal regolamento n. 44/2001 [22].

47. Tuttavia, occorre anche ricordare che, contrariamente alle questioni relative ai dipendenti e ai consumatori, la nozione della «parte più debole» in materia di assicurazioni ha ricevuto una definizione piuttosto ampia. Essa include quattro categorie di soggetti: il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario e la parte lesa. Effettivamente, queste parti possono essere entità piuttosto forti sotto il profilo economico e giuridico. Ciò emerge dall'ampia formulazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 nel settore assicurativo nonché dai tipi di assicurazione ivi descritti.

48. Pertanto, contrariamente a quanto previsto per i consumatori, i soggetti tutelati dalla Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001 non stipulano necessariamente il rispettivo contratto di assicurazione per scopi che esulano dalla loro attività professionale. Nell'interpretazione della nozione di parte lesa occorre tenere conto di questa circostanza e di questa particolarità della competenza speciale prevista nella Sezione 3 del Capo II.

49. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), attribuisce il *forum actoris* a ciascuna delle parti ivi elencate, ossia il contraente dell'assicurazione, il beneficiario e l'assicurato. Ciò rappresenta una modifica e un rafforzamento della tutela rispetto alla Convenzione di Bruxelles [23].

50. Nella sentenza FBTO Schadeverzekeringen la Corte ha precisato che la parte lesa dispone parimenti di un suo proprio *forum actoris*. Tale foro non dipende dai fori a disposizione delle parti indicate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). La parte lesa, sebbene menzionata separatamente all'articolo 11, paragrafo 2, può dunque avviare un'azione nello Stato membro in cui è domiciliata [24].

51. Infine, la Corte ha dichiarato che la funzione del rinvio operato dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, inter alia, all'articolo 9, consiste nell'aggiungere all'elenco degli attori, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i soggetti che hanno subito un danno, senza che il complesso di tali soggetti sia limitato a coloro che l'hanno subito direttamente [25].

19 Sentenze del 13 luglio 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata); e del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, EU:C:2009:561, punto 41).

20 V. Sezioni 4 e 5 del Capo II del regolamento n. 44/2001.

21 Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

22 Sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, EU:C:2009:561, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

23 Sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, EU:C:2007:792, punto 28 *in fine*). L'articolo 8 della Convenzione di Bruxelles dispone quanto segue: «L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione (omissis)».

24 Sentenza del 13 dicembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C-463/06, EU:C:2007:792, punti 26 e 31).

25 Sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, EU:C:2009:561, punto 44).

52. Dalle suesposte considerazioni consegue che il *forum actoris*, previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e a cui rinvia l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, può essere invocato anche da una persona indirettamente lesa. Costui dispone del proprio *forum actoris*, fondato sul proprio domicilio. A mio parere, la giurisprudenza della Corte consente che siano qualificate «parte lesa» i soggetti che abbiano subìto un danno sia direttamente che indirettamente,

53. La questione finale e, in un certo senso, principale da esaminare è se un soggetto surrogante, quale l'attrice nel procedimento principale, possa essere considerata quale soggetto indirettamente leso e avvalersi del *forum actoris* connesso all'assicurazione.

2. *Il trasferimento del forum actoris a un surrogante*

54. L'elemento fondamentale nel presente procedimento è costituito dall'individuazione delle condizioni o, piuttosto, delle restrizioni, in presenza delle quali il foro specifico previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 possa essere trasferito ad un ente surrogantesi nei diritti della parte direttamente lesa.

55. Tale questione è stata esaminata nella causa *Vorarlberger* (a). Tuttavia, la realizzabilità della verifica elaborata in tale sentenza ha sollevato qualche preoccupazione, come evidenziato dalla fattispecie in esame (b). Suggerisco, pertanto, che la Corte colga questa occasione per precisare l'orientamento accolto nella sentenza *Vorarlberger* (c).

a) *Vorarlberger*

56. Nella causa Vorarlberger la Corte ha dichiarato che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può invocare la norma speciale del *forum actoris* contenuta nell'articolo 11, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 [26].

57. La causa Vorarlberger verteva sulle conseguenze di un incidente automobilistico in Germania. La parte lesa aveva ottenuto un risarcimento dal proprio ente di previdenza sociale avente sede in Austria. Tale ente aveva avviato azione giudiziaria in Austria nei confronti dell'assicuratore tedesco del responsabile dell'incidente, fondandosi, al riguardo, sul rinvio operato dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 al precedente articolo 9. L'ente medesimo invocava la surrogazione nei diritti ad esso trasferiti dalla parte direttamente lesa.

58. Tuttavia, la Corte escludeva l'applicabilità del rinvio de quo, osservando che, nella specie, non si sosteneva che un ente di previdenza sociale, come quello interessato, fosse una parte economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico rispetto ad un assicuratore della responsabilità civile come quello interessato [27].

59. Il ragionamento della Corte nella sentenza Vorarlberger suggeriva che la possibilità di applicare le disposizioni di tutela della Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001 dipende dall'effettivo rapporto nel potere giuridico ed economico delle parti in questione, rapporto da accertarsi caso per caso.

26 Sentenza del 17 settembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse (C-347/08, EU:C:2009:561, punto 47).
27 Ibid, punto 42

60. Tale orientamento non ha incontrato unanime consenso. Sebbene esso sia indubbiamente inteso a soddisfare l'obiettivo di proteggere la parte più debole, perseguito dal regolamento n. 44/2001, potrebbe non essere in grado di assicurare il necessario livello di prevedibilità delle norme di competenza giurisdizionale applicabili. Tali preoccupazioni emergono anche dall'ordinanza di rinvio nella fattispecie in esame. Passerò ora ad esaminare questo problema.

b) *I limiti dell'orientamento Vorarlberger*

61. In primo luogo, come osserva il giudice del rinvio, i criteri concreti per valutare la relativa debolezza della posizione del cessionario ex lege di fronte all'assicuratore convenuto non sono rinvenibili nell'orientamento accolto nella sentenza Vorarlberger. Specialmente nel caso di un soggetto surrogante, come quello nella fattispecie in esame (un datore di lavoro di diritto pubblico), determinare se questi sia una parte «economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico» rispetto all'assicuratore della responsabilità civile convenuto è un compito estremamente arduo.

62. In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva parimenti l'estesa cerchia di enti rispetto ai quali dovrebbe essere effettuata tale analisi concreta. Gli attori possono variare da «piccoli» imprenditori individuali a imprese di medie dimensioni fino a grandi gruppi societari o enti di diritto pubblico, nonché autorità territoriali. Aggiungerei che il rispettivo potere giuridico ed economico degli specifici attori dovrà essere commisurato rispetto a assicuratori «stranieri», aventi sede in uno Stato membro diverso. Ciò comporta l'ulteriore difficoltà della valutazione delle forme giuridiche e delle questioni di fatto relative ad un ordinamento giuridico diverso da quello del giudice investito della controversia.

63. In terzo luogo, la verifica elaborata nella sentenza Vorarlberger solleva la questione cruciale della prevedibilità del suo esito caso per caso. Ricordando la concreta *raison d'être* della verifica, occorre tenere presente che i problemi esaminati nella fattispecie in esame devono essere risolti in sede di determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, e non in sede di merito. Pertanto è davvero opportuno chiedere ai giudici nazionali di impegnarsi in un laborioso esame dei fatti e del contesto al fine della determinazione della competenza giurisdizionale che, in via generale, dovrebbe essere la più rapida e diretta possibile?

64. Queste considerazioni mi inducono a suggerire che la Corte aggiunga all'orientamento Vorarlberger le seguenti precisazioni.

c) *Precisazioni dell'approccio Vorarlberger*

65. Le precisazioni relative al trasferimento del *forum actoris* nel presente contesto dovrebbero essere, anzitutto, volte a riconciliare la logica della parte più debole, sottesa alla Sezione 3 del Capo II del regolamento n. 44/2001, con l'obiettivo di garantire un'elevata prevedibilità delle norme sulla competenza giurisdizionale [28]. In secondo luogo, l'obiettivo della buona amministrazione della giustizia [29] depone in senso sfavorevole ad un'ulteriore moltiplicazione dei fori. Il surrogante dovrebbe pertanto, per quanto possibile, trovarsi nella stessa giurisdizione della persona dalla quale deriva i suoi diritti. Dopotutto, questa è la logica stessa della surrogazione nelle azioni: trattasi di azioni derivate.

66. A mio parere, questi obiettivi non sono favoriti da quella che sembra essere essenzialmente una valutazione frammentaria, individualizzata e altamente contestuale delle caratteristiche e dell'esperienza economica e giuridica di ciascun attore e del suo raffronto con il potere giuridico ed economico di uno specifico assicuratore. Per contro, questi obiettivi potrebbero forse essere meglio

28 Considerando 11 del regolamento n. 44/2001. V. sentenza del 14 luglio 2016, *Granarolo* (C-196/15, EU:C:2016:559, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

29 Considerando 12 del regolamento n. 44/2001.

realizzati da un approccio che metta a fuoco le caratteristiche oggettive del tipo di rapporto da cui sia scaturita la surrogazione e il motivo per cui il soggetto surrogante sia subentrato alla parte direttamente lesa. Per il resto, la verifica dovrebbe ignorare la singola persona, non richiedendo alcuna valutazione contestuale di potere, conoscenza o esperienza.

67. Sarei quindi incline a suggerire che la surrogazione nei diritti della parte direttamente lesa determini il trasferimento del *forum actoris* a qualsiasi soggetto surrogante, comprese le persone fisiche o giuridiche, a meno che i) detto surrogante sia esso stesso un professionista nel settore delle assicurazioni, al quale l'azione sia stata trasferita sulla base di un suo rapporto assicurativo costituito con la parte direttamente lesa (determinato o ex lege o sulla base di un contratto di assicurazione [30]) o ii) il surrogante sia un ente regolarmente operante nella definizione commerciale o comunque professionale di azioni connesse all'assicurazione, che abbia volontariamente assunto la proposizione dell'azione risarcitoria nell'ambito della propria attività commerciale o altrimenti professionale.

68. Nel prosieguo delle presenti conclusioni, illustrerò ulteriormente la verifica suggerita, esaminando i criteri rilevanti che dovrebbero essere assunti ai fini della valutazione del momento in cui il *forum actoris* si trasferisca ad un soggetto che vanti un diritto derivato nel settore assicurativo i). Esaminerò quindi i vantaggi dell'orientamento suggerito ii). Per concludere, applicherò tale orientamento alla fattispecie in esame iii).

i) *I criteri*

69. Anzitutto, l'elemento chiave per distinguere tra le parti indirettamente lese legittimate o meno ad avvalersi del *forum actoris* nel settore assicurativo è costituito dall'esistenza di un rapporto di assicurazione tra il rispettivo soggetto surrogante e la persona direttamente lesa. La questione essenziale è dunque l'individuazione del motivo (ovvero della causa giuridica, del titolo) per cui il surrogante abbia corrisposto il relativo indennizzo alla parte direttamente lesa. Se tale motivo è costituito dall'esistenza di un rapporto di assicurazione di qualsiasi tipo [31], il soggetto surrogante agisce in qualità di professionista nel settore assicurativo e deve pertanto essere escluso dal beneficio del *forum actoris*.

70. In secondo luogo, suggerisco parimenti che è irrilevante se la specifica relazione di assicurazione tra la parte direttamente lesa e il surrogante sia stata conclusa per un impegno di diritto privato (come un contratto assicurativo di diritto privato) o in conseguenza di un obbligo di diritto pubblico [sia perché l'obbligo di assicurazione è un obbligo di legge o perché lo stesso diritto pubblico prevede direttamente un'assicurazione obbligatoria, nei limiti in cui, nel secondo caso, venga rispettata la clausola di esclusione concernente la previdenza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) [32]]. L'elemento chiave comune a entrambi è che, in definitiva, il surrogante che chiede il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore è semplicemente un altro professionista operante nel settore.

30 Per chiarezza si potrebbe ripetere che, come osservato supra, al paragrafo 34, un'azione in materia di previdenza sociale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 44/2001 è esclusa *ratione materiae* dal fatto che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione di tale regolamento

31 Come sopra spiegato, tale interpretazione ampia comprenderebbe anche la riassicurazione, nei limiti in cui l'attore dispone di un titolo che gli consente di avviare un'azione nei confronti del riassicuratore del suo assicuratore. V. sentenza del 13 luglio 2000, Group Josi (C-412/98, EU:C:2000:399, punto 75).

32 Nel qual caso, ancora una volta, non si tratterebbe, in primo luogo, di «materia di assicurazione» – v. supra paragrafo 34.

71. In terzo luogo, seguendo ed ampliando la stessa logica, la medesima esclusione dovrebbe dunque applicarsi anche ad un attore per il quale la proposizione di azioni giudiziarie nel settore assicurativo ricada nella sua sfera di attività professionale. In altri termini, il *forum actoris* di tutela non dovrebbe essere disponibile per un soggetto che sia subentrato nel diritto della parte direttamente lesa in base ad una cessione di un credito nel settore assicurativo avvenuta nell'ambito dell'attività professionale del soggetto surrogante, tipicamente su base contrattuale. In tale contesto non sarebbe giustificato l'uso del *forum actoris* del settore assicurativo [33].

72. In sintesi, l'elemento chiave è il titolo giuridico che ha indotto il surrogante a subentrare alla parte direttamente lesa. Nei limiti in cui tale titolo discenda da un rapporto di assicurazione o da un contratto sul commercio (o da una diversa cessione professionale del credito) concluso tra la parte direttamente lesa e il surrogante, quest'ultimo può avvalersi soltanto del *forum actoris* generale del settore assicurativo.

ii) *Vantaggi della precisazione suggerita*

73. Esistono almeno tre motivi per i quali ritengo che l'orientamento sopra menzionato possa garantire una verifica più prevedibile e realizzabile.

74. Anzitutto, adottare una valutazione più oggettiva, fondata sul titolo, della posizione della parte direttamente lesa al fine di determinare se detta parte possa avvalersi del *forum actoris* del settore assicurativo rappresenta una soluzione meglio realizzabile per la determinazione della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici. Non sarebbe necessario affrontare l'analisi del relativo potere delle parti della controversia. La loro situazione professionale e formale e il titolo in forza del quale si sono surrogate in un'azione sarebbero sufficiente in termini della conoscenza necessaria.

75. In secondo luogo, un altro vantaggio risiede nel fatto che la verifica proposta sarebbe di tipo olistico, in quanto comprende sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Occorre ricordare che il testo del regolamento n. 44/2001 è neutro sotto questo profilo [34]. La dichiarazione della Corte nella sentenza Vorarlberger relativamente al mantenimento della possibilità per gli eredi di avvalersi del *forum actoris* del settore assicurativo non faceva distinzioni tra persone fisiche e persone giuridiche. Non vedo motivo per cui le persone giuridiche dovrebbero essere escluse da questa opzione, nei limiti in cui esse abbiano la capacità di ereditare in forza del diritto applicabile. Più in generale, e come sostenuto in sostanza dal governo italiano, si potrebbe ancora ricordare che, in termini pratici, un ampio numero di soggetti che beneficiano dei fori speciali in materia di assicurazioni sono, con ogni probabilità, persone giuridiche.

76. In terzo e ultimo luogo, la verifica proposta avrà maggiori probabilità di consentire che azioni connesse nel merito siano decise nello stesso foro, limitando così la frammentazione del contenzioso. Tale fatto può essere illustrato nella fattispecie in esame.

33 V. per analogia la sentenza del 19 gennaio 1993, Shearson Lehman Hutton (C-89/91, EU:C:1993:15). In quella causa la Corte ha dichiarato che la Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretata nel senso che l'attore il quale agisca nell'esercizio della propria attività professionale e che, pertanto, non sia egli stesso un consumatore, che abbia concluso uno ei contratti enumerati […], non può avvalersi della particolare disciplina sulla competenza dettata dalla Convenzione in merito ai contratti conclusi dai consumatori.

34 Per illustrare questo punto nel contesto dell'assicurazione automobilistica, si può rinviare, ad esempio, alla sentenza della Corte regionale di Celle del 27 febbraio 2008, 14 U 211/06 2, che ha accettato che le persone giuridiche rientrassero nella nozione di «parte lesa», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. Questo con riferimento alla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 (GU 1972, L 103, pag. 1) (attualmente abrogata dalla direttiva CMID, di cui alla nota 17) che definisce «parte lesa» «ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli». Il giudice nazionale ha anche osservato che l'articolo 4 della medesima direttiva (attualmente articolo 5 della CMID) si riferisce tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche. In un altro procedimento tedesco dinanzi alla Corte regionale di Francoforte (sentenza del 23 giugno 2014, 16 U 224/13) una società di leasing è stata qualificata parte lesa quando ha presentato un ricorso avverso una compagnia di assicurazione. Il giudice nazionale ha dichiarato che l'attore non aveva la stessa conoscenza in materia assicurativa. Infine, per la tesi generale che le persone giuridiche possono avvalersi dei fori del settore assicurativo disponibili alle parti lese, v. ad esempio la sentenza Staudinger/Czaplinski, Verkehrsopferschutz im Lichte der Rom I-, Rom II- sowie Brüssel I-Verordnung, NJW 2009, p. 2249 e segg.

77. Il procedimento a quo è stato introdotto dal ciclista, come parte direttamente lesa, dinanzi al giudice di primo grado, presumibilmente il giudice del suo domicilio. Applicando la verifica qui proposta, l'attrice avrà accesso al medesimo giudice nazionale in quanto sembra essere domiciliata nell'ambito della giurisdizione di quest'ultimo.

78. Qualora, contrariamente a quanto da me suggerito, all'attrice fosse negato il *forum actoris* del settore assicurativo, essa sarebbe obbligata a proporre azione nel luogo della sede dell'assicuratore per la responsabilità civile (in Francia), o dinanzi ai giudici degli Stati membri dove si è verificato l'incidente stradale (in Italia).

79. Pertanto, quando il surrogante e la parte direttamente lesa sono domiciliati nello stesso Stato membro, e se essi decidono di avvalersi del *forum actoris*, l'orientamento qui suggerito presenta il vantaggio di prevenire un'ulteriore moltiplicazione di fori al livello della giurisdizione internazionale.

80. Ciononostante, non mi spingerò tanto in là da suggerire che il surrogante ha l'*obbligo* di seguire la scelta della competenza giurisdizionale fatta dalla parte direttamente lesa e di adire lo stesso giudice adito da quest'ultima, sostanzialmente per tre motivi.

81. Anzitutto, sussiste già una pluralità di fori, direttamente indicati nel testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. Ai sensi di queste disposizioni, e alla luce dell'interpretazione data dalla Corte riguardo alla seconda disposizione, il contraente dell'assicurazione, il beneficiario, l'assicurato e la persona lesa hanno ciascuno un *forum actoris* separato, a seconda del loro domicilio Tuttavia, nonostante tale molteplicità, non si rinviene nulla nel testo del regolamento n. 44/2001 che imporrebbe un «obbligo di seguire», al fine di ridurre tale molteplicità. Pertanto, in questo contesto legislativo, non vedo motivo (né alcun supporto testuale) per imporre giuridicamente siffatto obbligo soltanto al surrogante.

82. In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), suggerirebbe che esso prevede non solo la competenza giurisdizionale internazionale, ma anche quella locale (il *luog*o, non lo *Stato membro* in cui l'attore è domiciliato). Pertanto, un «obbligo di seguire», che imponga al surrogante di presentare un ricorso dinanzi allo stesso giudice messo a disposizione alla parte direttamente lesa, potrebbe potenzialmente significare obbligare il surrogante ad avviare un'azione dinanzi ad un giudice al di fuori del suo domicilio.

83. In terzo luogo, l'obbligo di seguire potrebbe rivelarsi strettamente dipendente dalla cronologia degli eventi in ciascuna fattispecie, più specificamente dalla scelta fatta dalla parte direttamente lesa sull'opportunità di presentare un ricorso e su quando presentarlo. Ma cosa accadrebbe se fosse il surrogante il primo a proporre l'azione? In tal caso sarebbe obbligata la parte direttamente lesa a seguire la scelta operata dal surrogante? In caso contrario, si sfalderebbe la regola della coerenza. In caso affermativo, si capovolgerebbe l'intera logica dell'azione che configura la surrogazione. L'applicazione della norma «segui l'altra parte lesa» potrebbe dunque operare soltanto in un senso: il surrogante dovrebbe seguire la parte direttamente lesa ma non viceversa. Allo stesso modo, essa verrebbe attivata soltanto ove la parte direttamente lesa presenti il suo ricorso «tempestivamente» - ovvero prima che lo faccia il surrogante.

84. Comunque stiano le cose, la possibilità di incoerenze di tal genere intrinseche all'applicazione di una regola che verrebbe potenzialmente introdotta in nome della coerenza mi induce a concludere che tale regola in primo luogo potrebbe non essere una buona regola.

iii) *Sulla fattispecie in esame*

85. Nella specie, sembrerebbe, e spetta al giudice del rinvio verificarlo, che la ragione dell'introduzione dell'azione ad opera dell'attrice fosse il proseguimento della corresponsione della retribuzione imposto dal diritto nazionale, e il trasferimento ex lege del danno risultante all'attrice stessa. La ragione (il titolo) della surrogazione sembra dunque essere il contratto di lavoro e le norme di legge applicabili. Non esiste una relazione di assicurazione di nessun tipo tra l'attrice e il ciclista.

86. Pertanto, l'attrice non sembra rientrare in nessuna delle due eccezioni esposte al precedente paragrafo 67 di queste conclusioni, che escluderebbe il trasferimento del *forum actoris*.

87. Per maggiore chiarezza, aggiungerei che, in generale, sono ipotizzabili situazioni limite, come un ricorso presentato da un datore di lavoro che sia esso stesso una compagnia di assicurazione. Tuttavia, la causa (il titolo) del trasferimento dell'azione, o di una sua parte, alla compagnia di assicurazione non sarebbe un contratto di assicurazione, ma, come nella fattispecie del procedimento a quo, il fatto che la parte lesa era un suo dipendente. Ci si chiede se, in queste circostanze, si configurerebbe un trasferimento del *forum actoris*.

88. Ritengo che la domanda debba ricevere risposta affermativa. Anche in questo caso, sulla linea delle precisazioni suggerite sin qui esposte, l'elemento decisivo sarebbe costituito dal titolo specifico alla base dell'azione di un siffatto datore di lavoro. In questo scenario, l'azione si sarebbe trasferita al datore di lavoro non in quanto esso agiva come un professionista nel settore delle assicurazioni, ma perché aveva un dipendente che era parte lesa ed era cessionario ex lege dei diritti di un dipendente vittima di una lesione.

89. Ho già riconosciuto che l'orientamento raccomandato nelle presenti conclusioni potrebbe essere considerato, in talune situazioni, come quella appena descritta, eccessivamente ampio. Ciò perché può offrire il vantaggio del *forum actoris* nel settore assicurativo a enti economicamente solidi e/o giuridicamente esperti che, in concreto, non sono bisognosi di alcuna tutela. Ciononostante, tutto considerato, continuo a pensare che l'occasionale inclusione eccessiva di taluni enti rappresenti una soluzione più ragionevole rispetto alla verifica in pratica problematica, casistica e contestuale, dei rapporti di forza tra le parti.

V. **Conclusione**

90. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nei seguenti termini:

1) L'azione, come quella oggetto del procedimento principale, di un datore di lavoro nazionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno al medesimo derivante per effetto dell'obbligo di mantenimento della retribuzione a favore del proprio dipendente, nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile avente sede in un altro Stato membro per i danni causati da un veicolo assicurato presso l'assicuratore medesimo, costituisce un'azione «in materia di assicurazioni», ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

2) Un soggetto, come un ente di diritto pubblico nella sua qualità di datore di lavoro, avente sede in uno Stato membro, può avvalersi, come parte lesa, della norma prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, al fine di proporre direttamente azione (ove l'azione diretta sia consentita ai sensi del diritto nazionale) nei confronti

dell'assicuratore del responsabile dell'incidente stradale, allorché i diritti invocati derivino dal danno trasferito al datore di lavoro stesso, segnatamente il mantenimento della retribuzione del dipendente leso in un sinistro automobilistico:

– se la causa dell'azione è costituita dall'esistenza di un rapporto di natura assicurativa tra la parte responsabile dell'incidente e il suo assicuratore; e

– a condizione che l'attore non sia surrogante nell'azione:

  i) per effetto dell'esistenza di un rapporto di natura assicurativa tra l'attore e la parte direttamente lesa; o

  ii) poiché l'attore ha proceduto alla realizzazione del credito nell'ambito della propria attività professionale.